

## **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

<b>1. Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Definizione di conflitto di interesse</b> .....	<b>2</b>
<b>3. Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interesse</b> .....	<b>3</b>
3.1 Servizi offerti dal gruppo e attività svolte dal medesimo.....	3
3.1 Macro tipologie di conflitti di interesse .....	4
<b>4. Misure di gestione dei conflitti</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure</b> .....	<b>7</b>

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Direttiva MiFID, 2004/39 le imprese di investimento sono tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

In particolare, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2006/73, le imprese di investimento sono tenute ad elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e alla organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività.

Inoltre, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, tale politica deve tenere conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

Il presente documento espone la politica aziendale che Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (e le società appartenenti al "Gruppo Carismi" di cui essa è Banca Capogruppo) attuano per gestire i conflitti di interesse.

L'efficacia di tale politica sarà oggetto di verifica ogni qualvolta si determini un cambiamento rilevante nell'operatività del Gruppo o di una singola entità.

## 2. Definizione di conflitto di interesse

La nozione di conflitto di interesse utilizzata nel presente documento è quella che presume la sussistenza del conflitto stesso in tutti i casi in cui, al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.

In particolare, come criterio per determinare i tipi di conflitti di interesse, si valuta se il Gruppo o una singola entità, un soggetto rilevante<sup>1</sup> o una persona

---

<sup>1</sup> Secondo quanto riportato nel Regolamento congiunto Consob Banca di Italia, per "soggetto rilevante" si intende un soggetto appartenente alle seguenti categorie:

- i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trova in una delle seguenti situazioni potenziali:

- a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) avere nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- c) avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgere la medesima attività del cliente<sup>2</sup>;
- e) ricevere da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

### 3. Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interesse

Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata al paragrafo precedente, ha provveduto ad identificare i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni società del Gruppo Carismi e a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Più precisamente, è stato seguito un approccio "congiunto", volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte di una società del Gruppo Carismi sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione contestuale di uno (o più di un) servizio da parte di società diverse del Gruppo Carismi possa determinare un conflitto di interesse.

#### 3.1 Servizi offerti dal gruppo e attività svolte dal medesimo

La tabella seguente riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo Carismi tramite le società che allo stato lo compongono nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente:

---

<sup>2</sup> Tale fattispecie potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui la Banca svolgesse il servizio di negoziazione per il portafoglio di proprietà e per la clientela.

<b>Servizi di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione e trasmissione di ordini;</li> <li>- esecuzione di ordini per conto dei clienti;</li> <li>- negoziazione per conto proprio;</li> <li>- consulenza in materia di investimenti;</li> <li>- assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile);</li> <li>- collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;</li> <li>- gestione individuale di portafogli.</li> </ul>
<b>Servizi accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari;</li> <li>- organizzazione e costituzione di consorzi di garanzia e di collocamento;</li> <li>- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria;</li> <li>- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</li> </ul>
<b>Servizi di gestione collettiva del risparmio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione di fondi comuni di investimento.</li> </ul>
<b>Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di crediti;</li> <li>- intestazione di mandati fiduciari</li> <li>- detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali in soggetti emittenti strumenti finanziari.</li> </ul>

### 3.1 Macro tipologie di conflitti di interesse

In via esemplificativa, sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di interesse di seguito indicate, che potrebbero riscontrarsi nell'ambito delle attività del Gruppo Carismi.

- Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio
  - In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un

altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi
  - In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale le entità facenti parte del Gruppo svolgono nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di collocamento a fermo su strumenti finanziari e, contestualmente, un altro soggetto svolga il servizio di gestione individuale di portafogli. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del gestore individuale ad inserire nel portafoglio, oggetto di gestione gli strumenti finanziari collocati a fermo da un altro soggetto del Gruppo, favorendo questo ultimo a discapito dell'interesse del cliente.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari delle società del Gruppo Carismi
  - In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari elaborati/emessi da entità del Gruppo Carismi (Es. Obbligazioni emesse da Cassa di Risparmio di San Miniato SpA).
- Conflitti di interesse connessi alla detenzione di rapporti di fornitura con soggetti emittenti di prodotti finanziari
  - Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse mediante la prestazione del servizio a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.
- Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in soggetti emittenti strumenti finanziari
  - Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte di un intermediario del Gruppo Carismi di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali un'entità del Gruppo medesimo detiene una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

#### 4. Misure di gestione dei conflitti

Il Gruppo Carismi si dota di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- b) separazione fisica e organizzativa tra i soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli e le entità del Gruppo che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria ovvero connessi all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
- c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nella Execution Transmission Policy (documento di sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini), alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
- f) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- g) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.
- h) Un sistema di remunerazione tale per cui il Gruppo garantisce l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte del Gruppo Carismi e, qualora

si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

## 5. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure

Qualora si ritenga, dopo attenta valutazione da parte del Gruppo, che le misure di gestione adottate possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, verrà data apposita comunicazione all'investitore. Tale comunicazione sarà sufficientemente dettagliata, onde consentire all'investitore di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.